



## **Autovelox SafeDrive Inutilizzabilità per contestare da remoto alcune violazioni del c.d.s**

### **FAI INFORMA 037/2026 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino informa che, con una nota dello scorso 13 Gennaio, resa pubblica in questi giorni (vedi allegato), la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell'Interno si è occupata delle modalità di utilizzo sulla strada dell'autovelox SafeDrive.

Tale apparecchiatura, come si può leggere dal sito dell'azienda produttrice, permette di rilevare se il conducente:

- in violazione dell'art.173, comma 2 del c.d.s, utilizza in maniera irregolare apparecchi telefonici o smartphone durante la guida. Ciò include sia il mancato uso del vivavoce durante una chiamata ("Calling") che l'uso manuale di app di messaggistica, e-mail o canali social ("Texting").
- in violazione dell'art.172 c.d.s, si è posto alla guida senza allacciare la cintura di sicurezza.

Il quesito posto all'attenzione del Ministero riguardava il possibile impiego di questo strumento in modalità accertamento da remoto e conseguente contestazione differita (senza, quindi, fermare l'autore della violazione, ma con la semplice notifica del verbale di accertamento presso l'indirizzo dell'intestatario del veicolo).

Il Ministero ha negato questa possibilità, per due ordini di ragioni:

- come si può leggere sempre dal sito del produttore, nella parte dedicata alle [FAQ](#) sul Safe Drive, questo strumento non ha funzioni metrologiche per cui non è stato sottoposto a obblighi di verifica di taratura iniziale e periodica. Ragione, questa, per cui non è utilizzabile per l'accertare da remoto la violazione dei limiti di velocità;
- Le violazioni degli artt. 172 e 173 cds non rientrano tra quelle per le quali è possibile procedere all'accertamento a distanza. Pertanto, l'apparecchiatura in esame potrebbe essere utilizzata solo come strumento di ausilio, cioè in funzione di selezione dei conducenti da sottoporre a controllo, ma a condizione che la violazione venga poi

accertata e contestata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente sul posto ove la stessa è stata commessa.

Di conseguenza, la funzione di questo apparecchio è quella di operare una selezione a monte dei veicoli da controllare, dopo che ha segnalato la presenza di conducenti privi della cintura di sicurezza o che utilizzano impropriamente lo smartphone alla guida; ma una volta operata questa segnalazione, l'operatore di Polizia dovrà sempre fermare il veicolo segnalato e procedere alla contestazione delle suddette infrazioni del c.d.s. A pena di illegittimità dell'accertamento, qualora non fosse possibile fermare il veicolo, l'agente dovrà darne conto nel verbale di accertamento dove, tuttavia – come si legge nella nota in calce al chiarimento ministeriale – non potrà utilizzare formule generiche e stereotipate dovendo, invece, evidenziare con precisione le circostanze che hanno determinato tale impossibilità.

Infine, appare utile ricordare le sanzioni previste in caso di violazione degli artt. 172 e 173 del c.d.s.

- Per l'uso scorretto del cellulare alla guida, l'art. 173 comma 2 del c.d.s prevede una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro, una decurtazione di 5 punti dalla patente e la sua sospensione da 15 gg a 2 mesi già alla prima infrazione. In caso di recidiva nel corso del biennio, la sanzione pecuniaria aumenta da 350 a 1400 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e 10 punti tolti dalla patente. Ovviamente, se queste infrazioni sono commesse da un'autista professionista alla guida di un mezzo pesante per il quale occorre la CQC, i punti vengono sottratti da quest'ultima abilitazione.

Se, al momento dell'infrazione contestata in via immediata, il punteggio sulla patente era inferiore a 20 punti, l'infrazione dell'art. 173, comma 2 del c.d.s comporta anche la sospensione breve della patente di 7 giorni (se i punti erano compresi da 10 a 19) oppure di 15 giorni (meno di 10 punti), con periodo raddoppiato in caso di incidente.

- Per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza alla guida, l'art. 172 del c.d.s prevede una sanzione pecuniaria da 83 a 332 euro e una decurtazione di 5 punti dalla patente (CQC se commessa alla guida di un camion). Vale quanto detto in precedenza per la sospensione breve, se sulla patente sono presenti meno di 20 punti.